

**DETERMINAZIONE A CONTRARRE
PER AFFIDAMENTO DIRETTO FINALIZZATO ALLA STIPULAZIONE DI UN ACCORDO
QUADRO**

Roma 20/06/2022

Prot. n. 3841/BIO

Da: Ing. Luciano Bonci
Responsabile del CRA 04 e RUP

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell'art. dell'art. 1, c. 2, lett. a), del D.L. 76/2020 convertito con L. 120 dell'11 settembre 2020 finalizzata alla stipulazione di un accordo quadro triennale con unico operatore economico ex art. 54 D. Lgs. n. 50/2016, da effettuarsi mediante trattativa diretta sul MePA, per l'affidamento della fornitura di prodotti biomolecolari, kit e plastiche necessari nelle fasi di analisi del DNA (estrazione del DNA e amplificazione) per il funzionamento delle attrezzature in dotazione presso l'Area BIO-CGE (in particolare Qiacube HT e Qiacube).

CIG 9262364891

CUP I66C18000300007

VISTO l'art. 28, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, istitutivo dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

VISTO il Regolamento di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale non generali e non dirigenziali dell'Ispra, Delibera n. 37/CA del 14 dicembre 2015;

VISTO il Regolamento di contabilità per la gestione giuridico-amministrativa, patrimoniale, economica e finanziaria, Delibera n. 15/CA del 06/11/2014;

VISTA la Disposizione n. 476/DG del 12/06/2018, con la quale si istituisce l'Albo dei fornitori di beni ed appaltatori di servizi dell'Istituto Superiore per la Protezione la Ricerca Ambientale;

Aggiornamento del 04/03/2022

- VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i, nonché le linee guida dell'ANAC adottate in materia;
- VISTO il D.L. n. 76/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con L. n. 120 dell'11 settembre 2020, in particolare l'art. 1, comma 2, lett. a)
- VISTI la legge n. 190/2012 e il D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- CONSIDERATO che che l'Area BIO-CGE ha necessità di acquisire fornitura di prodotti biomolecolari, kit e plastiche necessari nelle fasi di analisi del DNA (estrazione del DNA e amplificazione) per il funzionamento delle attrezzature in dotazione presso l'Area BIO-CGE (in particolare Qiacube HT e Qiacube); con riferimento al programma L00CFN08;
- VISTA la Deliberazione n. 04/CA del 31 gennaio 2022 avente ad oggetto l'approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2022-23;
- CONSIDERATA la proposta del Responsabile del CRA-04 Ing. Luciano Bonci cui afferisce l'affidamento in oggetto, finalizzata alla stipulazione di un accordo quadro con unico operatore economico, volto a fissare il contenuto normativo dei contratti attuativi eventuali e futuri, per la durata di tre anni;
- VISTA la Disposizione n. 1965/DG del 20/02/2017 che individua, tra l'altro, i soggetti da nominarsi responsabili unici dei procedimenti;
- VISTA la Disposizione n. n. 2989/DG del 03/12/2020 che individua i soggetti eleggibili al ruolo di responsabile unico del procedimento;
- RITENUTO di assumere le funzioni di Responsabile unico del procedimento, in assenza di conflitto di interesse o altra causa impeditiva contemplata dalla normativa vigente, come da specifica dichiarazione;
- VISTI gli articoli 35, comma 1, e 36, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016;
- VISTO l'art. 32, c. 2 il quale prevede che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre che contenga in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- ATTESO che sussistono le condizioni previste per il ricorso all'affidamento diretto di cui all'art. 1, c. 2, lett. a), del D.L. 76/2020 convertito con L. 120 dell'11 settembre 2020;
- VISTO l'art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti

	di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione messo a disposizione da Consip S.p.a., ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
RITENUTO	pertanto di procedere all'espletamento di una procedura semplificata finalizzata alla stipulazione di un accordo quadro triennale con unico operatore economico ex art. 54 D. Lgs 50/2016 mediante trattativa diretta da svolgersi sul MEPA, verificata l'esistenza dell'oggetto dell'acquisizione sul bando beni, nel rispetto dei principi che disciplinano la materia;
CONSIDERATO	che le principali condizioni contrattuali sono indicate nel progetto e nel capitolato tecnico, redatti nel rispetto della normativa generale in materia di criteri di sostenibilità energetica e ambientale, di seguito allegati (All. nn. 1 e 2);
RITENUTO	di dover limitare le prestazioni oggetto di subappalto ai sensi dell'art. 105, co. 2, del D. Lgs. n. 50/2016, così come indicato nel capitolato tecnico, in ragione dell'infungibilità e unicità dei beni oggetto di contratto.
TENUTO CONTO	che l'accordo quadro, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, non può essere suddiviso in lotti per motivi tecnici e funzionali;
RITENUTO	che l'operatore economico deve possedere i requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016: <ul style="list-style-type: none">- idoneità professionale, ai sensi del comma 1, lett. a): iscrizione al Registro delle Imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali;
TENUTO CONTO	che l'operatore economico QIAGEN S.r.l. è stato selezionato in quanto ricorre una causa di infungibilità ed esclusività dei beni;
VALUTATO	che sussistono le motivazioni per derogare al principio di rotazione in quanto i beni in oggetto sono infungibili ed esclusivamente distribuiti dalla ditta QIAGEN S.r.l. Via F. Sasseti, 16 20124 Milano Italia – C.F. e P.IVA n. 13110270157 Registro delle Imprese di Milano;
RITENUTO	di stimare quale valore complessivo dell'accordo quadro in oggetto l'importo di € 129.829,59, oltre IVA e € 8.514,30, oltre IVA, per l'eventuale attivazione della clausola di revisione del prezzo ex art. 29, comma 1, lett. a) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;
RITENUTI	congrui gli importi unitari offerti in sede di indagine di mercato;

DATO ATTO che gli impegni di spesa verranno assunti a seguito della stipula dei singoli contratti attuativi di appalto;

SI DETERMINA

- di assumere le funzioni di Responsabile unico del procedimento;
- di procedere all'affidamento diretto, mediante trattativa diretta sul MePA, finalizzato alla stipulazione di un accordo quadro triennale con unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di prodotti biomolecolari, kit e plastiche - CIG 9262364891, per un importo pari a 138.343,89 euro, più IVA pari a 30.435,66 euro, così suddiviso:
 - 129.829,59euro, oltre IVA, per il contratto base, per la fornitura non sono previsti costi di sicurezza derivati da DUVRI;
 - 8.514,30euro, oltre IVA, per l'eventuale attivazione della clausola di revisione del prezzo ex art. 29, comma 1, lett. a) del decreto-legge 27 gennaio 2022;
- che l'affidamento è subordinato alla previa conferma dei prezzi unitari offerti e alla trasmissione della documentazione necessaria;
- di autorizzare la stipulazione dell'accordo quadro con l'operatore economico QIAGEN S.r.l. - Via F. Sasseti, 16 20124 Milano Italia – C.F. e P.IVA n. 13110270157 Registro delle Imprese di Milano- all'esito della verifica del possesso dei prescritti requisiti;
- di demandare al Servizio Appalti e contratti pubblici le azioni connesse agli ulteriori adempimenti.

Firmato